

Comune di Fidenza

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del **29 APRILE 2016**

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

Il giorno **29 APRILE 2016** alle ore **21:45** nella sala del consiglio in Fidenza, si è riunito il consiglio comunale, convocato nelle forme e nei termini di legge.

All'appello risultano presenti:

	NOMINATIVO	P	A		NOMINATIVO	P	A
1	MASSARI ANDREA	X		10	DOTTI FABIO	X	
2	TOSI AMEDEO	X		11	RASTELLI DAVIDE	X	
3	NARSETI ALESSANDRA	X		12	GAMBARINI FRANCESCA	X	
4	TOSCANI CARLO	X		13	COMERCI GIUSEPPE	X	
5	BUSANI ALESSANDRA		X	14	BARBIERI SILVIA		X
6	SERVENTI PAOLA	X		15	AMORUSO ANGELA		X
7	GALLICANI MARCO	X		16	RIGONI GABRIELE		X
8	ROTA GIUSEPPE		X	17	POLLASTRI LUCA	X	
9	AMIGONI FRANCO	X					

TOTALE PRESENTI : 12 TOTALE ASSENTI : 5

Assiste il Segretario Generale **Dott. Felice Antonio Pastore**.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente del Consiglio **Amedeo Tosi** apre la seduta ed invita il collegio a deliberare sugli affari all' ordine del giorno.

A scrutatori della votazione vengono designati i signori : NARSETI ALESSANDRA, GALLICANI MARCO, POLLASTRI LUCA.

Assistono alla seduta i seguenti assessori : FRANGIPANE ALESSIA, BONATTI FABIO, MALVISI DAVIDE, CASTELLANI GIANCARLO .

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 30 Del **29 APRILE 2016**

OGGETTO: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2016.

Rispetto all'appello è presente il consigliere Rigoni Gabriele. Presenti in aula 13 consiglieri.

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- ➤ l'imposta municipale propria (IMU), relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI), destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- > il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinato alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Ricordato che la TASI:

- era destinata a sostituire dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES di 0,30 centesimi al mq., quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi
 compresa l'abitazione principale come definita ai fini IMU e di aree edificabili, ad eccezione dei
 terreni agricoli;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa la base imponibile e l'aliquota;

Richiamata inoltre la legge 28 dicembre 2015, n. 208, la quale, in attesa della riforma della tassazione locale immobiliare, con riferimento alla TASI, ha previsto:

- l'esenzione dall'imposta a favore delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale del proprietario e/o dell'utilizzatore, a condizione che non siano accatastate nelle categorie A/1, A/8 o A/9;
- la riduzione del 75% a favore degli immobili locati a canone concordato;

Tenuto conto che le modifiche alla disciplina della TASI introdotte dalla legge n. 208/2015 comportano una perdita di gettito, stimata per l'ente in €. 2.560.000 euro, alla quale il legislatore ha fatto fronte attraverso un incremento del Fondo di solidarietà comunale erogato in base alle riscossioni conseguite nel 2015;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come da ultimo modificati dall'articolo 1, comma 679, della legge n. 190/2014, i quali testualmente recitano:

676. L'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento

677. Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13 del citato decreto-legge n. 201, del 2011.

Atteso che la disciplina TASI sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - > per l'anno 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - ➤ la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Tale limite può essere aumentato, per l'anno 2016, dello 0,8 per mille, qualora il comune si sia avvalso di tale facoltà nell'anno 2015;
 - > per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 dell'8 settembre 2014, modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 59 del 30 luglio 2015 e in data odierna con deliberazione n. 32 dichiarata *immediatamente eseguibile ai sensi di legge*;

Richiamati in particolare gli articoli 32 e 36 del Regolamento, i quali stabiliscono:

a) un riparto del carico tributario complessivo del 10% a carico dell'utilizzatore e del 90% a carico del possessore (art. 32);

b) che siano esentati dal tributo gli immobili individuati come tali dalla legge (art. 36);

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 56 del 30 luglio 2015 con la quale, per l'anno di imposta 2015, è stata decisa l'applicazione delle aliquote e detrazioni della TASI per l'anno 2015;
- n. 111 del 21 dicembre 2015 con la quale sono state mantenute invariate per l'anno 2016 le aliquote, tariffe ed esenzioni dei tributi e dei servizi a domanda individuale applicate per l'esercizio 2015.

Considerato che il gettito TASI incassato per l'anno 2015 ammonta a €. 4.087.392,00;

Visto l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, il quale ha sospeso, per l'anno 2016, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali, stabilendo che:

26. Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 è sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, né per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

Rilevato dunque, sulla base della norma sopra richiamata, che il comune, per l'anno di imposta 2016, può unicamente

- a) ridurre l'aliquota della TASI;
- b) confermare la maggiorazione dello 0,8 per mille eventualmente applicata nel 2015 sugli immobili diversi da quelli esonerati;

Ritenuto quindi di ridefinire la tabella delle aliquote ai fini del pagamento della TASI per l'anno 2016, alla luce delle modificazioni introdotte dalla Legge di Stabilità 2016, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013 e dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 208/2015:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
esente	ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel comune di Fidenza, l'esclusione si applica per l'unità immobiliare dichiarata abitazione principale. Sono escluse le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ALIQUOTA	TIPOLOGIA			
esente	CASA CONIUGALE ASSEGNATA al CONIUGE e RELATIVE PERTINENZE È equiparata all'abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.			
esente	FORZE di POLIZIA È equiparato all'abitazione principale l'unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.			
esente	COOPERATIVE EDILIZIE a PROPRIETÀ INDIVISA Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.			
1,50 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE in COMODATO a PARENTI entro il PRIMO GRADO L'unità immobiliare e le relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto dei fabbricati, nella categoria catastale A (da A/2 ad A/7), come unica unità immobiliare, concessa in comodato gratuito a parenti, di primo grado in linea retta, del soggetto passivo, a condizione che il detentore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune di Fidenza. La base imponibile è ridotta del 50% e si applica l'aliquota ordinaria dell'1,5 per mille. La TASI, pari al 90% dell'ammontare complessivo, è dovuta dal possessore.			
1,5 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE LOCATE con CONTRATTO DI LOCAZIONE regolarmente registrato. La TASI, pari al 90% dell'ammontare complessivo, è dovuta dal possessore. Il detentore se destina l'immobile ad abitazione principale è esentato dal pagamento.			
1,5 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE LOCATE con CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO. L'imposta è ridotta al 75%. La TASI, pari al 90% dell'ammontare complessivo, è dovuta dal possessore. Il detentore, essendo obbligato a trasferire la residenza nell'immobile locato, è esentato dal pagamento della sua quota.			
2 per mille	ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/1, A/8, A/9 e RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel comune di Fidenza, l'aliquota si applica per l'unità immobiliare dichiarata abitazione principale. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica la detrazione di 80 euro per l'abitazione principale e quelle ad esse equiparate se la rendita catastale è inferiore o uguale a 400 euro.			
2 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI e PERTINENZE REGOLARMENTE ASSEGNATE DALL'A.C.E.R. a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. La TASI è dovuta dal possessore per il 90%, al quale compete la detrazione di 80 euro se la rendita catastale è inferiore o uguale a 400 euro.			

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
1,00 per mille	FABBRICATI RURALI ad USO STRUMENTALE, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.
0 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI ad USO ABITAZIONE e RELATIVE PERTINENZE, TENUTE a DISPOSIZIONE dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale (essendo immobili soggetti all'IMU con aliquota del 10,6 per mille).
0 per mille	FABBRICATI COSTRUITI e DESTINATI dall'IMPRESA COSTRUTTRICE alla VENDITA fino a quando permane tale destinazione e purché non siano locati.
0 per mille	ABITAZIONI di ANZIANI e DISABILI RICOVERATI in STRUTTURE PROTETTE È equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
0 per mille	ALLOGGI PERVENUTI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI FIDENZA a norma della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.
1,50 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE INDICATE

Stimato in €. 1.600.000 il gettito TASI per l'anno 2016 derivante dall'applicazione delle aliquote e delle detrazioni di cui sopra;

Dato atto che l'art. 31 del regolamento comunale che disciplina la IUC e l'applicazione della TASI, stabilisce che "Il tributo concorre alla copertura dei costi dei seguenti servizi indivisibili erogati dal Comune:

- a) Servizi demografico ed elettorale;
- b) Pubblica sicurezza e polizia locale;
- c) Gestione degli immobili sedi di istituti scolastici, uffici e servizi istituzionali;
- d) Viabilità e mobilità;
- e) Illuminazione pubblica;
- f) Ambiente ed aree verdi;
- g) Servizi socio-assistenziali.

Nei costi dei servizi sopra indicati sono considerati gli oneri diretti ed indiretti di gestione, con particolare riferimento al personale, acquisto di beni, prestazioni di servizi, trasferimenti, interessi passivi su mutui e prestiti contratti per ciascun servizio ed ammortamenti.

Contestualmente alla determinazione delle aliquote per l'applicazione della TASI il Consiglio comunale individua il costo annuo di competenza dei servizi indivisibili e la percentuale di copertura prevista con il gettito del tributo."

Preso atto che il gettito TASI, era stato stimato nel bilancio di previsione per l'anno 2016 in ragione di 4.160.000 euro, ed ora tenendo conto delle modifiche alla disciplina TASI introdotte dalla legge n. 208/2015, la stima è stato rideterminato (con minor gettito derivante da abitazione principale, da riduzione di canoni concordati e da eliminazione della quota dovuta dal dententore) in ragione di **1.600.000 euro**;

che tale gettito è destinato al finanziamento del costo dei servizi comunali indivisibili, in riferimento ai criteri di calcolo stabiliti dall'articolo 31 del Regolamento comunale per la disciplina della IUC, applicazione della

Servizi indivisibili	Costo previsto per l'esercizio 2016
Servizi demografico ed elettorale	279.846,41
Pubblica sicurezza e polizia locale (al netto delle sanzioni per violazioni al codice della strada)	834.133,54
Gestione degli immobili sede di istituti scolastici, uffici e servizi istituzionali	773.715,14
Viabilità e mobilità (al netto dei proventi per violazioni al codice della strada e gestione parcheggi a pagamento)	2.409.640,18
Illuminazione pubblica	894.983,96
Ambiente ed aree verdi	794.897,35
Servizi socio-assistenziali (per i quali non è prevista la contribuzione alla spesa degli utenti)	1.495.074,60
Totale	7.500.291,18

Accertato che, per l'art. 172, comma 1, lettera e), del d.lgs n. 267/2000 e dell'art. 1, comma 169 della legge n. 296/2006, nel bilancio di previsione 2016, la percentuale di copertura del costo di erogazione dei servizi a domanda individuale è programmato in ragione del 21,33 %.

Ritenuto di provvedere in merito;

Visti:

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto

dal 1º gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto infine l'articolo 1, comma 174, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di competenza;

Visto, da ultimo, il DM del Ministero dell'interno in data 1 marzo 2016 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 55 in data 07/03/2016), ha prorogato al 30 aprile 2016 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2016;

Visto l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Visto infine l'articolo 1, comma 688, della legge n. 147/2013, il quale prevede che in caso di mancata pubblicazione delle aliquote TASI entro il 28 ottobre dell'anno di riferimento, si applicano quelle previste nell'esercizio precedente. A tal fine il comune è tenuto ad inviare le aliquote al Ministero entro il 14 ottobre (termine perentorio);

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Visto il parere favorevole espresso il 26 aprile 2016 dalla Commissione Consiliare n. 1: Affari istituzionali, Bilancio e Programmazione, Organizzazione di uffici e servizi, Aziende ed Enti Partecipati, Unione Terre Verdiane;

Recepito il parere favorevole, espresso, a norma dell'art. 49, comma 1, e 147 bis del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, dal responsabile del Servizio Entrate del settore "servizi amministrativi", dott.ssa Francesca Zerbini, anche responsabile dei tributi comunali, secondo cui la "proposta di deliberazione è tecnicamente regolare" ed il parere del responsabile del Servizio Bilancio del settore "servizi amministrativi", dott. Marco Burlini, secondo cui la "proposta di deliberazione è contabilmente regolare";

- Con n. 9 voti

favorevoli (Massari Andrea, Tosi Amedeo, Narseti Alessandra, Toscani Carlo, Serventi Paola, Gallicani Marco, Amigoni Franco, Dotti Fabio, Rastelli Davide) con n. 2 voti contrari (Rigoni Gabriele, Pollastri Luca), con n. 2 astenuti (Gambarini Francesca, Comerci Giuseppe), palesi, presenti e votanti n. 13 consiglieri;

DELIBERA

1) di approvare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2016:

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
esente	ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7 e RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel comune di Fidenza, l'esclusione si applica per l'unità immobiliare dichiarata abitazione principale. Sono escluse le pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità per ciascuna categoria, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
esente	CASA CONIUGALE ASSEGNATA al CONIUGE e RELATIVE PERTINENZE È equiparata all'abitazione principale la casa coniugale assegnata al coniuge a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
esente	FORZE di POLIZIA È equiparato all'abitazione principale l'unico immobile iscritto o iscrivibile al catasto dei fabbricati, come unica unità immobiliare e relative pertinenze, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente delle Forze Armate e delle Forze di Polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di Polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
esente	COOPERATIVE EDILIZIE a PROPRIETÀ INDIVISA Sono equiparate all'abitazione principale le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari; unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti
	universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
1,50 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI CONCESSE in COMODATO a PARENTI entro il PRIMO GRADO L'unità immobiliare e le relative pertinenze, iscritta o iscrivibile nel catasto dei fabbricati, nella categoria catastale A (da A/2 ad A/7), come unica unità immobiliare, concessa in comodato gratuito a parenti, di primo grado in linea retta, del soggetto passivo, a condizione che il detentore vi dimori abitualmente e vi risieda anagraficamente, che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente e dimori abitualmente nel comune di Fidenza. La base imponibile è ridotta del 50% e si applica l'aliquota ordinaria dell'1,5 per mille. La TASI, pari al 90% dell'ammontare complessivo, è dovuta dal possessore.
1,5 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE LOCATE con CONTRATTO DI LOCAZIONE regolarmente registrato. La TASI, pari al 90% dell'ammontare complessivo, è dovuta dal possessore. Il detentore se destina l'immobile ad abitazione principale è esentato dal pagamento.
1,5 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI e LORO PERTINENZE LOCATE con CONTRATTO DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO. L'imposta è ridotta al 75%. La TASI, pari al 90% dell'ammontare complessivo, è dovuta dal possessore. Il detentore, essendo obbligato a trasferire la residenza nell'immobile locato, è esentato dal pagamento della sua quota.
2 per mille	ALIQUOTA per ABITAZIONE PRINCIPALE di CATEGORIA A/1, A/8, A/9 e RELATIVE PERTINENZE Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto dei fabbricati come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Se i componenti del nucleo familiare hanno stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel comune di Fidenza, l'aliquota si applica per l'unità immobiliare dichiarata abitazione principale. L'aliquota si applica alle pertinenze classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. Si applica la detrazione di 80 euro per l'abitazione principale e quelle ad esse equiparate se la rendita catastale è inferiore o uguale a 400 euro.
2 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI e PERTINENZE REGOLARMENTE ASSEGNATE DALL'A.C.E.R. a soggetti che le utilizzano come abitazione principale. La TASI è dovuta dal possessore per il 90%, al quale compete la detrazione di 80 euro se la rendita catastale è inferiore o uguale a 400 euro.
1,50 per mille	AREE EDIFICABILI
1,00 per mille	FABBRICATI RURALI ad USO STRUMENTALE, di cui all'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133.

Segretario Generale Dott. Felice Antonio Pastore

ALIQUOTA	TIPOLOGIA
0 per mille	UNITÀ IMMOBILIARI ad USO ABITAZIONE e RELATIVE PERTINENZE, TENUTE a DISPOSIZIONE dal proprietario o dal titolare di altro diritto reale, prive di contratto di locazione o di comodato registrati, o per le quali non siano documentati consumi di acqua, energia elettrica, e/o di riscaldamento, probatori di utilizzazione abituale (essendo immobili soggetti all'IMU con aliquota del 10,6 per mille).
0 per mille	FABBRICATI COSTRUITI e DESTINATI dall'IMPRESA COSTRUTTRICE alla VENDITA fino a quando permane tale destinazione e purché non siano locati.
0 per mille	ABITAZIONI di ANZIANI e DISABILI RICOVERATI in STRUTTURE PROTETTE È equiparata all'abitazione principale l'unità immobiliare, comprese le relative pertinenze, posseduta da anziani o disabili che, a seguito di ricovero permanente, acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che la stessa non risulti locata.
0 per mille	ALLOGGI PERVENUTI IN PROPRIETÀ AL COMUNE DI FIDENZA a norma della legge regionale 8 agosto 2001, n. 24 e s.m.i.
1,50 per mille	ALIQUOTA ORDINARIA PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI NON RIENTRANTI NELLE FATTISPECIE INDICATE

- 2) di confermare la riduzione, prevista nell'esercizio 2015, di 80 euro per abitazione principale per i possessori di immobili con rendita catastale inferiore o uguale a 400,00 euro;
- 3) di stimare in €. 1.600.000 il gettito della TASI per l'anno 2016 derivante dall'applicazione delle aliquote/detrazioni di cui sopra;
- 4) di dare atto che l'adeguamento alle disposizioni dettate dalla Legge di Stabilità 2016, non comportano variazioni dell'equilibrio finanziario del bilancio 2016-2018, ma solo diverse allocazioni della parte entrata;
- 5) di rinviare a successiva delibera che la variazione di bilancio sarà sottoposta al Consiglio comunale previsto nel mese di maggio contestualmente alla prima variazione generale del bilancio 2016-2018;
- 6) di stabilire in €. 7.500.291,18 i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, con una copertura del gettito TASI in ragione del 21,33 %, come illustrato nel prospetto che segue:

Servizi indivisibili	Costo previsto per l'esercizio 2016
Servizi demografico ed elettorale	279.846,41
Pubblica sicurezza e polizia locale (al netto delle sanzioni per violazioni al codice della strada)	834.133,54
Gestione degli immobili sede di istituti scolastici, uffici e servizi istituzionali	773.715,14
Viabilità e mobilità (al netto dei proventi per violazioni al codice della strada e gestione parcheggi a pagamento)	2.409.640,18

Segretario Generale Dott. Felice Antonio Pastore

Totale	7.500.291,18
Servizi socio-assistenziali (per i quali non è prevista la contribuzione alla spesa degli utenti)	1.495.074,60
Ambiente ed aree verdi	794.897,35
Illuminazione pubblica	894.983,96

- 7) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dall'esecutività della presente deliberazione e comunque entro e non oltre il 14 ottobre (termine perentorio), ai sensi dell'articolo 13, comma 12, del d.L. n. 201/2011 (L. n. 214/2011) e dell'articolo 1, comma 688, undicesimo periodo, della legge n. 147/2013;
- 8) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune, sezione tributi comunali.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 30 del 29/04/2016.
Attesto che la presente copia cartacea è conforme all'originale informatico, sottoscritto con firma digitale, il cui certificato è intestato a FELICE ANTONIO PASTORE Documento stampato il giorno 05/05/2016 da Francesca Zerbini.
Segretario Generale Dott. Felice Antonio Pastore

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

IL SEGRETARIO GENERALE

Amedeo Tosi

Dott. Felice Antonio Pastore

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE - Delibera di Consiglio N° 30 del 29/04/2016.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE - IUC. ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

Ai sensi dell'art. 49 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, D.Lgs 267/2000, si esprime parere di regolarità tecnica favorevole relativamente alla proposta di delibera con identificativo n° 31 del 26/04/2016

Data 26/04/2016

Istruttore Direttivo Amministrativo Cont ZERBINI FRANCESCA / ArubaPEC S.p.A.

Settore Servizi Finanziari e Programmazione

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE – IUC. ALIQUOTE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2016.

A norma dell'art. 49, comma 1, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, si esprime parere favorevole di regolarità contabile sulla proposta di deliberazione con identificativo n. 31 del 26/04/2016.

Data 26/04/2016

IL FUNZIONARIO
(BURLINI MARCO / ArubaPEC S.p.A.)